In nome di Juachaesta Vittorio Emanuele Cerco per quaxior di Sio e per evoluta della Naxione Ried Italia rammiffario per la houisarione degliup coricinelle provincie ditapole Welling Benevento Campolasso, Calex tare Salerno Smi Excellentra Courlo Find assistilo dal Segretario del Com millariato con le fin rioni di Concellie Le car Luigi Viciliani ha emesso la se quente dudinanza permeintegra di Demanio il Camune di Bowello raphresenton e difeso daghaw teamm: Guisem to e buile size Leane questa mourtan san Michele Fromuliu dikman 12 Sebbraio 1926. Cióndo I Commence of Dettere ransmitulatoes. leso dallave. Penalo fascilamo quetta manuato per notara Read ta hishellan mare rolabia dell'Emarro 1935. Conclusioni

Millindieuxa del Muglio 1926 nella quale la caula du ammessa per decition en cellins resse dellamune di havello si è concluto. 7 New richling " Tex ah estroutimo divi salvou a simugere les conforme o modificare excepcion le consució interno m. Comm. Dedicioni eccesioni di pre bounenti ches the D'Amento impuguano piaccia all acomo fumila 60 -, rio regionale per la liquidazione desti. ipia cog. " uni curici, provincione a siquilo delle prise 35 plan Kon Autiardinaux del fumitsacio riparti love A Halimo e sullandinauranias sun " diva vella saufa del Mapiele 1926, molificia 011 22-12-1944 , ha il 15 Rella shoro mele et mure, unetteri 1 Segratoria acquerch's novercliment is qualitica: (1) Buildenaris Comme of Provellondites , lear deldemanienen partistichtounne I helbere aufla montamin funto e propio mentenella bosalità detta Chiaito nella . Alexamantama santula per hi may " sione retheriqualantaringue are " offantaquattros outines que vantadio "(Ett: 45:84:42), quina phiacontamentifatti Juling " Felice hand wan la periria Jet 30 vicembre 1991. uflicopo incaricare lo elesso ham

RIATO Delimitare con termini la pidei la menta rua levreto, comprendentovi la zona maminala Chiaite, upurpa Januar & Leflere in rouformista Jella sucremala pertria ham Contamanil Comme d' Tellere "a simborface it Comme to Bavello , de frutt percepit rulla gour ulurpa la a fale tenipo da un trenservico aux slove alla domanda introvissiva al Tatale L outisio (manurso imanchine form milarioripartifore o Falerio Secondo la liquidazione la farture machanata seve 3) Cumumarie infine it Commo effere a tutte le spice bei diverti sta invixio, sioè quelle des a hilale le altre tatte invanzial lom mifarioripartifore di daluno e ai bul histubelled Napoli nonch capere occoure per le hirerte intentto rie bemaniali jusième con rom "peup d'avvocato da liquid heimod d'lesse

«Simpurnano le contravie intanze, "eccertani, difere e Somment, e s'infite melle manxe of Barrello. "Tuilieri fatti contro la periozia Jauri , aouvatatigià confulativella preseden te commarsa & Gavelle. .. Hairibolece le aux operazioni nelle " Soune wolite balla legge; e se fettere, per usuo toruvicouto, non crevette d'interne mieri non può dirsi per questo centr "rabile la periria. Il perilo docera fa " ne le sue operazioni sin rapporto di due , Somment più autich della coula "e eio estifece con uno scrupolo e una " Pribeliza eccizionale. No possono " diverevalore i vocumenti /compreso il calasto ouciario), bei quali parla " Lettere, perche issi sono di mothise; " roh nosteriori ai litoh nu ni ciati; , the sono sorrette in unortato orige " mario di possesso provato anche da abaltu deminentienibili: , D'altroude lufurnarione fuseur " pre concondemente accertada /v. rela "Mione Caroni, Mencarellis Ferraro).

enou puo ammetteriri lei Comune reunitandane la refinizio ne tellamoso giudinio) possa pre tendere semple move perisie tutti le volle che ni ricila a cambiare i suoi " dileuloui Jahro ognialtwo diretto, ragione waxiene. Econ altwo hertella: I munuauauro le confrarie utau , xe, heolikioni, eccesioni, difere e is , euneuh; si chieve il rigetto der . itauxe confrarie. " Sichiere infine che sia dichiavala "inammilibile oria minestata L'eccerione d'incompreteuxa del f'Ece mo Commissarilo regionale à " verivine la campa assirale, unellay " do invece fissala la le competeura aid sai minicas cortillies wella caula stersor sia balle bro hosisioni Egislasive vigent: Sinsistenelle pricedenti istoures " conclusioni di Banello. Jalo ogmi altro divitto, soy y ne et arioner

Mellintererse del Comme di Tettere vocalo Cenalo Carerbano constite: ex che perhia la quettina del bounisfario 11 Dichiouare non completamente atter Sisini meriko i micurcus allos e , del 1539 perche provenienti da mar 6 , la velle parti; non fanno banno bannonta . sienderatta rellendine environa con . pluvetto dell'istrattoria dimerilo auto , xisti com her legge e come mo vivitto "il Comune d' L'éthère avesibire i hou. mentinuoiste ai verouo contrapporre "a quelli della parle avversaria. Easis "cumenti abuo interia reinternane i merilo della controverfice rentamente na manfiscure e portenella vegalinei , brownershi avverlasii sulla exclusion. "exibitione bir buah are bisholla una puisia d'un confine 2) bale perixia udamullala mxilo merche non ha esservala nessuna la le noune procedurali selgindizio e Della Waltione Semanitale, noune of foulaur lassoleta careuria delle

hauli lilianulie che rous a pena himblila! 3) la amulla la aucora in merilo per des "cieuxa aostauxiale nell'applica xione aut porto lei bocunenti amplicazio , se eventa nell'intricioni e abicario " ne telle località, come sanà con altri , comparlor de hagharlamente bimortialo. 14) Ehen Liffetto ai sensi bella bonchilio "ne peida, nominaremalho berito. il quale nel leur prefeut i becuneuti Table hours hind a june esibili eme natularli nella lovo essenza en base Dai vilièvi che savanuo prospettati "alla auttiria bell'Ecomo Tommislario himale milo mouella perisià con tutt . Brilo e Si merito Palla lagge vena male deriquate: Con la remanna aempue des une di Pavelle alle apene dei puirie etachouvradi d'avvacalo. con passella x an aingunla alle conclusioni che pre , cevous sishieverke piarria prelimi manueute alla authicia

"Commissació promusciare la propria Elmvero il Comune d'Anvello apiega .. un'axione exchipiramente hetilinia eleume Brampeteura Elmagnica do asserinche awillo . Thollie hale competence e rathera ande , per la natura brasimmobili contes: neinoche la remounialità che è il puelus , podlo essenziale a leterminarila non je binostuala Tauche vi rouveluni . Si che autorissouro a riberire is contravio. Salvil juribuly Est altube horshella: x Simpuguauo en contrativisous tutto "le avrelse Teolisioni e senclulioni e si instible nellegia puese conclutionin Forthe Laquele semanivele del commune de l'ex sello, avo to Meucorrelli, nella sua rela Kinne generale del 1912, Ed in altra speciale all agoit of 1/4, informois Puletto it falerno I ma verterna de Panne audietto con quello d'hethere ulahira alla neutroura demania le

hia ito neleanfine the ine Turnent: Gout & Decre to del 15 unembre 1914 lu delegato per la deci ionvil Buletto medelino, Esourieruso as chtesem linea principale la reintegra al an puio Semanio bella contrava miconbrover sia, ulumala ha kellere, e subordina hamente. nell ipoleriche, auxiche ma exclusiva, la contrava elessa ni losse riburla bromiscua sen Lettere la aliaghimento della promipuita. Coiceunequenti provvedimenti e con Luivalsa bei Suthie delle spene uo nell'un balo e nell'altro. n'in moulea dell'arilo beumillario ripar loque 1918 dishore herixix her havierla unito villa lamenta la ulunalione Dal perilonio me Louvi quella verbre lis li unvilala surmente per ma extens ne of Ett: 15.84.4h; a lake conclusione keriko misarmandoh; il Pammisario accidento can altra besisione mila novembre 1923-lbgingno 1924, our laure d' Carello la restamala reinte and can la rivalla le futte mel transen-

mio anteriore alla bemanda qui dixiale e co umborb belle spere bel sievisio. Na her muri alaba bale ordinaura publica la horbeniamente all'entrala meriore de L. Whowagio 1924; 4: 151, cono, eioe, u ai Presetti era shaha bobba comigiiri wikinemmaleua kuuniale ai aravan Lehewersanemerevacaha hallalarli B Amello bi Hapoh evn autura dei 20-25 au naio Mal, con la quale anche i provincione haulle speach laintisio happello unnevo unicahalmon sintice Bimeriko. In consequeuxa di tale verteuxa en infa sambre A Pavello, e austa vidinaura Tel Bapile Mal, la causa è ala la ripro anter imainia querlo lammifició reginale lell which a bishe distince it he saw allow halle parti hamo rese le emélitioni su huncritte sullegialis Commissario. In Dirillo Paserua ete soufoudiraitha del 1918, araqui hearto, tre puntivernero definitivamen le berili: Faccour, museuxitutto, rigestable le eccerio mi d'incompreteura per terrebouir e per materio

Couniflavio, che il Comune di tellere aveva apporte alla Comanda & Chavello. One pure il nopuminene to becuto legge del morasio lagh averse lasciala immittala la com reteura delaurice bemaniale, e non l'averse muere ampliala, ren Deurola piena et appolitor et ententen Sola auche alle contesfazioni sul la remanialità delle terre la com peterika medelina non polrebbe erreue vinera mi verilione du necondo luo go il findicalo de 1918 Sefini la persona della conteja. Risaltando che un seurpo i Suchie hrewite del Chiailo divideranti mi pauli equalitica Banello Efet teue e che la ulhino mel 1805 allo sterio mo io aveva disperho pra licarai relativamente assiravato Telle remitation exclepiante un se que so del Jourighère della Orfame ua d' I. Chiana D'Michele Ciancin hi, Lagente Meneauelli anuva energi to welle que relazioni polere

arquire una promisecula trais Que fourisisul deruitario inquistio ne. Overvolo invece Lestere rivotto in aux exclusivo parserso e gatimento, col rificharei del 1805 a con unhandene alcuna parte d'un Dile a Basello, e con happorsing Patun muolo executivo niquas Jaule ait fathe respile she lo quella rimerciato Parello acconto Sarvifo del Mena well were the country for richin wave if and divitto alla promissioni la e fair procedere in consequeuxa allo minglimento bella medelina hutto parere del Meuroueth spiera la subortivala proporta de lon sello con la qua trinanda, Ma con ha aut suringuna cel 1918 is laur mithouis siparhitore exclute the holeste niconnere l'ipolesi dima promiseuda . La divisione belle rewite pinta quanto eaprilen ne, udppluerelikeuebbe un accom lacuello proviejouis alqualei

du Jameninare theus addineunt. in alleron bella delinitiva silolu sione hellaubleanentenka ein en happauteneura del Chiai to, if recueto pianciullium pros redinento insidentale e provisto uio, come le capusaioni measo avaperate confermerebbero, ua levole ai soh Livi vel porsessavio; sahra winipugiiliala la que stione dimenito. Guetta inve ce ritemuis fournifferio non po leve essere re non quella in reinter and prospettata in linea principa le da Ravello. O v hor usure partione ederia, non poseulo ueppure ser vice of tito to a promisenità. va nipanata son la reintegra; o l'apreparione non susperte de il hal cato havelle non può, in mancanta happophi sitoh, van tare duitto di soula sul lerreno la Lettere passeruto. iterne infine il pinvicalo Del 1918 done up attribuire decils

no valore aghandich istrumen filellogbe bel 155 quession Ba nello a bale vella sua damanda D'reintergua, e le confinazioni in lette istruments in ricale pro rovisse bowers halpevilo aissu merce an element of riferimen towell invagine bemanda loush' sinai la sussisseura o mo ho tella lamentala ulurpajone Enpero neppure l'efficacid d'que shatte pur ulleviarmente e mio camente visconoscersi la Gestere. One pure polesse esserto il manustrimento Sacesse ina temibile. L'ersere starto il laure ne is he flere entrance autaité merefini, non basherebe a fan neague leve alle eminoialive in que sh'atti antichillimi ed into the Habeh contemed. Occor rerebbe binostrave, con al sui contrastanti elementi. la louo falsila'a diverablessa. Deserva she perfaceto, a regui

to vella perixia, il compilorel Tourniffquio n'ruvuce allava lutasione della valirila e della auro attendibilità diena. Chuculo alla primaryon sinarrijano nesmoso can cui la perizia su exeguita. inearlaila the porsaire missoulaire la mullita: L'ingre Landinon man co himvila re reiseralamente il val aufentante dellamune & hettere Me spendioni, et il mansa so inter vento del detto famme dipere, eo me balla qua stersa bifera è dichia nato, dalla cuisiamintati bualira ele mauel perio do esto affeaverfava unita cauda instrutabile al herito. Iguale non aurebbe potuto assor vencifarocompi to renza l'anti ho dintica loui, aiguali difattisicorfe. Ne n'e poluto specificare una gola distrosizione divido, di ewihossoval perilos lesso riupro verauh fine servanza, eche por oa uiteneus essenziale seu la va lika belmezzo intellació.

desmenito le critiche mosse alle muchelioui del perilo sono lesti duise di Sentamento. La cantuava Chicito micantrouer nae wilituila de un prichario collinoso ataccidente della questa spalliacone belkiam bella ben na; e sincuito, tanto a ster, qua loa nou la Rue valloui, che vanio a visconsiungersi presso il campo Tella Chiela d'A Luarno de Craenano Al hullo mouleularione à heileau line frail bernanio d'spettano za sell'un comune e quello det; l'altro de bla rilenersi conseilui to valuallone a sur outitale stato di persesso a flucile, secon To ilanaleil Chiairo e oud com suelo nel deinomio di Lesterie aureno de bla sidenerainivece restituido ballattuo nallone a word guttha la pre leva Hi Pravel lo, elene reclarua la reintegra alpertrio semenio. Nei bue autichi bocuneuti

Alitahim laindinalo come termini Briterimento alle investinoixibui del perilo, ene abertuatti ber caracti onciari exibite dall'uno e dallaltro lei Que famini la henaminazione the univariable si ringiene -e quella de ferreto, Percio dal que diado medelino la humandato alperilo, son ben precifo et expli rato quetito, d'elabellice se e quau la haute bella contrada Chiaito sin compresonel bemanio " Cerieto, bel famme di Rawello auando le continación a questo usequale nei bue survetti aulich. titohivel 1096 e del 1559. Il tratto del cantine del humanio Correcto of Banello, Nalcompo della thick of M. Leasmo et buaguano lo sparsideque, nel più austrio Dei hue disohie con moiento, ipso (can so or of Evanno) ascendendo mauso her ikaam lamam Ole mariamet de Nocelle urque

ad aquoun versantum ubiest ipsun varien, - Enellaltuo litoboil tratto di confine mede simo, inversamente, a capite usque ad planoun bella benna. è descritto, cum hisceusu per nallanem usi dichur la la ma Obrolicario et matit his ipsum vallonem ubidicilus alle Maridel., Palla inentificacione delual love belle Mandre is perilo tras fe sicuro auganiento per sin gene alla soushesione che is confinemeine Detti modini Thato be bluessere quello facilia nous puedeso da havello. conscius tuttoramines falmente con la detta lenoni nazione per l'amonino pia no delle Maudre che attraver La unou possalessere invece faltuo vallone più dand, ri should allo stato attuale di horsesso, perche quealo

1

now paffed per la località letter Que, e dividai baluen fanke at parlo velfhiairo. Butto eviterio sequilo das perito ment indentificacione del confine invicato neixecom lisoh appar Perisivo eresauriente, perche, qui efatistrumento del 1559 il val Love delle Maudre appaul un peu to obbligacho attraverso il quale isconfine aterso beve hassare, ma prosourioue delniete fine reallow. già couviciuso con la renominario ne, ara samparaa, & Mericaria, nel tuatto anteriore riscemento Pal piano bella Genna. Priserimento a questo sugue del la bennanct disolo equivale al niferineulo appunko alla con Sinarione Letterreto de fravello col comune & Evamout, here che il piano della benna carri spoure appundo alterimento assuales Eramont!

La berisia non è perhanto

incompleted come helleve assu me che sia; ne continterpre taxione hal perilo mai aisti lohi margin leal levo effeti reventeruito, o se ne immu. to la harlada. all interpreta xione plesson non canbras dano ne le vilullance deali aucioini Pei the famuri ne altre dicaula esseur overice che il calanto prog nilouionen polevare nou ii lenaue intrecchiane losta lo alduale di hossesso. Courcio li tutta la decipia que wild bell auganeularione Des herito, il comme di Gethere ha seuliboil bisagno d'in purguaula nella marlersa bale assemmento ereconea L'ideissificazione del vallone Maure fasta del peristo, e so sleveno invererche auche l'alturuellone, che appual mente serve d'eaufine aux be bidentica deur minarione.

Ma tale assurbonone puesto outstificato, perché porsa prem leve alle reféreure hate dal seri to, le quali, fino a prova centra uia Sevono presumersi il risul la la hiacourale Wesatte mon oin sompiule. Marchario ne del perilogia discinte non pur purea leve quella del perito In paule, che la Gettere siècistille. Met presedente statio de laini sio aneva Lettere invecata una puocea lessimoniale a himselvarione belleviore. nelanala muce essere inax. ro il perilo; ma sua, non ni producendola, nepreme invia Siniferimento alle com filles mauteriarmenterele, har affandencetala sur detta man ra. de avesse avoto becuneir hita apparece alle wind blauxe der la perinia hand, Gettere avril be ben polulo e do rulo gidi eri bichimelle more del accidinio

sino al espire la sua benerina per la arsechazione biun ulteriore levuis ne all uspo va come bilabria respirito. Sumannantella Simosluccione Se ali over it ole le n'allichuiteno, la peri nia handini presenta invecement que semblice quanto stringente ase gonieularie inental Brabile e meri devole, remainanto bireviliene alas na lell'emologazione delainière. Osserva che la rivalla dei Leuth das huenternio anteriore alla de munda, gutta le canchitiani A Pasello, E lambopii houdain humilo incertato per labulat che hal 1805 il famine attore mulla sii havirevato ba quello convenito ele le remile del Phiailo. Osservel eleperta delimitazione della soud la reinsequare e per la lionita diène mi bulhi eccare maninique altro herilo ni hora del familio he ha kinungiate anche a tutti an trinicarichi imamali che avena riceruh hella prelettura di talerno.

Perserver che le spese seguono la socsomben na ma quelle bell intenstore Menowelli: relative anche avaltue recepteuxe e di rette sinche attalluin och nun hondono quamente parfia carico del co, mune d'hellere Per questi motivi Commissivio witi invavado it belle parli respirite raminar lavia inter ra weccesione randamail Comment Lettere anilarciane al Comune di Partello il levislovie Surguiale Setto Chiairo della enterficiel d'illevil 15,84, 48, milionale descrittonella relazione helperilo Laudini Jula 30 hiembre MAL, Warinterloser butti covuntaourenti hal 15 marro 1886 alvilario estellino Namina fries Cammaselli Vincenso residente milanolinia finobonari Where the prestate it ainstructe briansia to Committario puor walle operarioni ine rentietin irperie alla de limitarione con bemini lakivei bel benanio Correto I Pavello da quello di dettere, mondequen ka bella neindepua anne aspua kirpoxla,

ed in conformila alla linea segnala con le les leve A-B. C. Duella pianta ameria alla auvette heiria haud e procediultre alla liquidarione dei fuetti trachud indica Ti Tel sombine to bell inquich and ne nella reprelevia hiquerlo femmilla rialo arregua al Canmarelli illerinine Comminacionella della puttarione del Condamai Scomme il Sellere a rivilordari a quello de l'avello le aprell dell'in sio, contruele quelle sinviale en berilonellande des Nambh-vieo Mundeleone, A. 5- il Al tembre 1996. Commilforcio Il Segretovio del Committe con le funzioni di Cancelliere Diciliane hiala all which a hel golfober 1926 delloumitterial. con lefuniamidamelline

IN NOME DEL SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta e Salerno S.E. Carlo Pinto assisti to dal Segretario del Commissariato con le funzioni di Cancelliere cav. Luigi Siciliani, ha emesso la seguente ordinanza nella causa pel riconoscimento del feudo Crapolla di privato dominio esente da qualsiasi vincolo demaniale

Tra

i signori avv. Renato Rispo di Adolfo, da Napoli, avv. Domenico Nappo - comparsi - avv. Carlo Vetrella, avv. Ottavio Lucarelli avv. Camillo Merola, avv. Merola, avv. Francesco Petrucciani, avv. Benvenuto Buonaiuto, Clementina Manna, Vincenzo Stocchetti, Evaristo, Righi, non comparsi, tutti domiciliati elettivamente in Napoli presso il detto avv. Rispo via Tommaso Senise n. 13, come dall'atto di citazione 29 luglio 1926.

Contro

i signor. avv.ti Francesco e Rodolfo Bellofiore fu Luigi, di Aversa, costituiti con mandati a piedi

Villa ditumo

dell'atto a mezzo dell'avv. comm. Ghuseppe d'Amato.

Il Comune di Vito di Pantano comparso in giudizio a mezzo del procuratore avv. Mariano d'Amore munito di delega alpiede dell'atto di citazione.

Conclusioni

All'udienza del 9 ottobre 1926 nella quale la causa fu ammessa per divisione i soli avv. Rispo per se stesso e d'Amato per i fratelli Bellofiore hanno concluso come segue:

Il Rispo "Che piaccia all'Ill.mo Sig. R. Commissario Regionale a) dichiarare che il fendo Crapolla sito in comune di Vico di Pantano di circa moggia 35 gravato dall'annuo can ne di L. 145,35 a favore del Comune di Vico di Pantano, aggiudicato a favore dei germani avvocati Francesco e Rodolfo Bellofiore, fu Luigi con sentenza del 29 aprile 1924 nel giudizio di espropriazione in danno del barone dedrigo Mattei, fu Gustavo, non è ora soggetto ad usi civici per essere stato lo stesso fondo rustico legalmente quotizzato nel 12 febbraio 1813, legittimamente posseduto dagli attributari di essi na turali di Vico di Pantano, e legalmente e legittimamente venduto dai medesimi possessori, dopo il periodo del divieto decennale, a norma della legge

12 dicembre 1816, alla famiglia Pagano di Trentola dai cui eredi in parte lo ereditò ed in parte lo acquistò il barone Rodrigo Mattei fu Gustavo.

- b) e condannare i germani avvocati Francesco
 e Rodolfo Bellofiore fu Luigi ed il Comume di Vico
 di Pantano, ove si opponesse, solidalmente nella lo
 ro espressa qualità di acquirenti del fondo Crapolla alle spese tutte del presente giudizio, con l'ono
 rario di avvocato, a favore del concludente che le
 ha anticipate anche nell'interesse e per conto dei
 sig. avv. cav. Domenico Nappo, avv. comm. Carlo Vetrella, avv. cav. Camillo Merola, sig. Evaristo Righi, signora Clementina Manna, avv. cav. Francesco
 Petrucciani, avv.tò Benvenuto Bonaiuto, avv. Vincenzo Stocchetti ed avv. cav. Ottavio Lucarelli;
- c) Munire la sentenza di clausola provvisionale".

Il comm. d'Amato "Per gli esposti motivi, salvo aggiungere e modificare, respinte le contrarie
istanze, eccezioni, deduzioni, difese, che si impugnano, piaccia all'Ecc.mo Commissazio regionale per
la liquidazione degli usi civici di Napoli: 1) Provvedere come di giustizia nella ritualità e sull'ammissibilità della domanda istitutiva del giudizio
dei signori Clementina Manna, Silvia, Pinto, Evari-



sto, Righi ed altri nei rapporti dei sigg. avv.ti
Francesco e Rodolfo Ballofiore (domanda racchiusa
nell'atto del 29 luglio 1926).

- Provvedere anche come di giustizia nel merito della domanda proposta.
- 3) Condannare chi di diritto alle spese del presente giudizio, niuna esclusa ed accettuata, com preso il compenso di avvocatio

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione".

Fatto

Ad istanza della creditrice Clementina Manna
venne espropriato in danno di Rodrigo Mattei il
fondo Crapolla in Vico di Pantano, e rimase aggiudicato ai germani Francesco e Rodolfo Bellofiore.
Seguirono il giudizio di graduazione bonaria liquidazione dei crediti.

Senonchè nel momento nel quale altro non sarebbesi dovuto fare che spedire le note, di collocazione in favore dei creditori utilmente collocati,
gli aggiudicatarii germani Bellofiore, con detta
atto 5 marzo 1925, notificato al Cancelliere del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere ed all'Intendente di Finanza di Caserta in rappresentanza della
Cassa Depositi e Prestiti si opposero ad un tale
adempimento perchè avrebbero saputo che il Comune

di Vico di Pantano vagheggiava il disegno di promuovere la reintegra al proprio demanio del fondo

Crapolla, e convennenro innanzi al Tribunale di S.

Maria Capua Vetere i suddetti funzionari per convalidare l'apposizione medesima fino a che il minacciato pericolo di evizione non si fosse scongiurato.

Ma uno dei creditori collocati, tal Mario Taupani con atto 14 stesso marzo, negando qualsiasi consistenza alle apprensioni suddette degli aggiudicatarii, convenne da canto suo innanzi il medesimo Tribunale ed i funzionari da essi intimati per sentire invece rimuovere l'apposizione al rilascio ed al pagamento delle note di collocazione.

I Belfiore allora con altro atto in data 24 del medesimo mese di marzo, precisando le notizie avute circa le pretese che il Comune di Vico di Pantano avrebbe affacciate alla reintegra dell'immobile e le fonti dalle quali le avevano attinte, citò innanzi al Tribunale il Comune medesimo, perchè avesse dichiarato se e quali diritti e pretese avesse davvero ad accampare; il Camponi, perchè avesse preso atto di dette dichiarazioni.

Intervennero, ad associarsi alle istanze del Camponi, altri creditori concorrenti e cioè Silvia Pinto, Benvenuto Buonaiuto, Evaristo Righi e la



stessa espropriante Clementina Manna.

Il Tribunale, riunite le tre cause, rilevò che le dichiarazioni del Comune di Vico di Pantano, provocate dalla citazione dei Bellofiore erano state t
troppo evasive per potere ovviare alla niuna serietà
e competenza delle dicerie raccolte dai Bellofiore
con tanto allarme.

Il fondo, secondo le dichiarazioni fatte in giudizio. il Comune aveva semplicemente imiziati degli studi e delle ricerche per l'accertamento degli eventuali diritti e delle eventuali pretese in genere da denunziare al Commissario Regionale ai sensi e pei fini dell'art. 2 del R; decreto legge 22 maggio 1924. n. 751. Tuttavia il Tribunale, in mancanza di più concrete dichiarazioni del Comune, che avessero avuto più speciale riferimento al fondo in questione, e pur riconoscendo che l'indagine sfuggiva alla sua competenza, ritenne ai fini della causa, per giudicare cioè della serietà o meno della minaccia di evizione della quale i Bellofiore tenevano, di poter delibare quanto risultava, circa la condizione giuridica del fondo circa la possibilità di azio ni demaniali riguardo ad esso, dalla documentazione che il Carponi aveva avuto cura di ammanire e produrre. E, poichè in esito ad una tale deliberazione.

riconobbe, "quanto mai infondate" le apprensioni dei Bellofiore, rigettò l'istanza di costoro per la so spensione del pagamento del prezzo di aggiudicazione.



Avverso siffatto pronunciato emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 1°-23 settembre 1925 pende tuttora appello proposto dai soccumbenti Bellofiore innanzi tutto per incompetenza del
Tribunale a decidere una vertenza che a loro modo
di vedere avvrebe avuto un contenuto essenzialmente demaniale.

Nell'anzidetta pendenza, e propriamente in data 29 luglio 1926, la Manna, il Bonaiuto ed il Righi, già intervenuti nell'anzidetto giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, e gli avvocati Renato Rispo, Carlo Vetrella, Ottavio Lucarelli, Domenico Nappo, Camillo Merola, Francesco Petrucciani e Vincenzo Stocchetti, costoro anche quali creditori del Mattei aventi dritto sul prezzo dell'aggiudicazione, hanno notificato al Comune di Vico di Pantano ed ai germani Bellofiore un ricorso diretto a questoCommissario Regionale (anche a nome della Pinto e di tal Michele Falò, i quali però, non avendolo sottoscritto, devono ritenersi estranei), e li han no citati innanzi al Commissario stesso per sentir far dritto alle domande e mediante il ricorso stesso formulate. E tali domande sono che si dichiari
il fondo Crapella esente ormai da qualsiasi vincolo
demaniale, che si condannino i germani Bellofiore
ed ogni altro corresponsabile alle spese del giudizio.

Sono comparsi, degli attori i soli avvocati
Rispo e Napph di persona, ed i convenuti germani
Bellofiore e Comune di Vico di Pantano a mezzo dei
rispettivi procuratori sopra indicati.

Dei comparsi i soli Respo e Bellofiore, nell'<u>u</u> dienza di spedizione, hanno rese conclusioni, che so no quelle sopra trascritte.

Diritto

Attesochè non sia il caso di soffermarsi ad esa minare la ritualità del giudizio, genericamente e vagamente massa in dubbio dai Bellofiore, perchè es sa appare pienamente regolare.

Qualche attenzione è dovuta invece ai dubbi an che genericamente dai Bellofiore sollevati intorno all'ammissibilità e proponibilità dell'istanza.

Ma essi neppure si ravvisano fondati.

Innanzi tutto è da rilevare che l'atuale giudizio nulla ha di comune con quella precedente riguar do di appello innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

In questo ultimo trattasi di accertare se sussista regionevole timore di evizione atto a dar luo go a sospensione del pagamento del prezzo della vendi ta ai sensi dell'articolo 1510, ed il Comune se si trova citato per di hiarare semplicemente le sue in tenzioni perchè quell'accertamento riesca più agevo le, il Comune in sostanza è ad asso affatto estraneo ed indifferente, e, se ne fu provocato dai Bellorio re l'intervento, ciò venne praticato non perchè occorressestatuire su diritti proprii del Comune mede simo, ma allo scopo di meglio istruire la lite, riguardante i rapporti e i diritti reciproci dei creditori e degli aggiudicatari, direttamente in essa interessati. Nell'attuale giudizio, affatto nuovo e diverso, trattasi di stabilire se e quali diritti realmente competano sul fondo Crapolla al Comune, che è per ciò in esso parte principale. Non v'ha quindi alcuna prevenzione d'istanza che ostacoli la sua istituzione.

Sarebbe poi erroneo ravvisare siccome di mera iattanza, e perciò inammissibile, l'azione ora spie gata, solo perchè essa è di accertamento negativo della demanialità del fondo, sul quale il Comune, nonchè attuare, non ha ancora neppure dedotta alcuna concreta e specifica pretesa.



Il vincolo di demanialità, che è di ragione pubblica, è indipendente dall'attività e dal comportamento dei Comuni. L'inerzia di questi nell'invocarlo e farlo valere, e magari anche la espressa rinunzia che essi ne facciano, non pregiudicano alla conservazione ed al perdurare dei diritti di uso ci vico, ove effettivamente sussistono. Non alle iniziative dei Comuni, o dei singoli cittadini la tute la di siffatti diritti è abbandonata, ma è affidata di ufficio all'apposita autorità demaniale.

A prescindere da ogni deduzione o attuazione di pretese da parte dei Comuni o di singoli cittadi ni può aversi interesse a provocare dalla detta Autorità, che è rappresentata attualmente dal Commissario regionale, l'esame e la dichiarazione circa la demanialità o libertà di un terreno, del quale si appalesi dubbia e controvertibile la reale condizione giuridica. Un siffatto interesse negli atto ri è innegabile, a causa del pregiudizio che essi risultano dalla incertezza circa la condizione del fondo Crapolla, la quale intralcia la realizzazione dei crediti che essi trovansi ad avere garantiti con l'ipoteca legale, ed utilmente collocati in gradazione, sufi ricavato della vendita giudiziale del fondo medesimo.

E poiche, relativamente all'accertamento che dal Commissario s'invoca diritti legittimi contraddittori sono da un lato il Comune, dall'altro i possessori attuali del fondo, legalmente l'azione è stata proposta nei confronti dell'uno e degli altri.

Atteso, nel merito, che dagli atti pubblicati
nel Supplemento del Bollettino della Commissione Feu
dale (n. 36 p. 206 a 233 e n. 34 p. 200 a 201) e
dalla documentazione prodotta dal Rispo, (la quale
è la medesima che il Carponi produsse già in Tribunale) circa la provenienza del fondo in questione
risulti quanto segue:

Il Commissario del Re Martucci, con ordinanza in data 23 dicembre 1811 dichiarò competere al Comune di Vico di Pantano, in compenso degli usi civici essenziali, il quarto dei demani ex feudali, tra i quali era quello denominato Crapolla.

Proteste e richiami degli acquirenti del fondo
Vico Pantano, premure dell'Amministrazione dei Reali Demani che aveva venduto il fondo siccome libero
da ogni servitù e trovavasi esposta a possibili azioni d'intermezzo, ed altre vicende, ritardarono
l'esecuzione della detta ordinanza Martucci, finchè,
in data 4 luglio 1812, il Re approvò una analoga
proposta dell'Intendente Duca D'Albumo perchè si

fosse accantonato a favore del Comune il quarto del le terre coltivabili, e si fosse dichiarato il resto del demanio indivisibile ammettendo il Comune alla partecipazione del quarto di tutti i prodotti risultanti dalle fide delle terre indivise.

nio Crapolla, e quindi di queste il D'Alanno con or dinanza dei 15 luglio 1812 accantonò moggia 101-1/2 a favore del Comune.

Di questa estensione accontonata a favore del Comune, l'Intendente con nota dei 12 febbraio 1813 commise al Consigliere Giutti ed all'Architetto Bi-fani la suddivisione tra i cittadini.

Compiuta l'operazione, mediante il sorteggio di 49 quote formate di moggi napolitani due ciascuna, a favore di altrettanti capi famiglia indigenti, l'Intendente, con rapporto in data 25 settembre 1813, rimise gli atti al Ministero, ed in data 7 ottobre 1813 il Re approvò la suddivisione secondo il progetto.

Due giorni appresso il Ministero diede comunicazione di tale Sovrana approvazione all'Intendente autorizzando l'esecuzione.

Si apprende dalla narrativa dell'istrumento 5 marzo 1823 per notar Fabozzi di Trentola che, con precedente atto in data 16 giugno per lo stesso notaio, un gruppo di assegnatati od eredi di assegnatati di quote del demanio Crapolla erasi dichiarato debitore in solido di ducati 320 verso Giuseppe Pagano, ed aveva ceduto a costui per anni otto il godimento di un appezzamento di detto territorio, di circa moggia trenta, risultante dalla riunione del le porzioni rispettivamente possedute da ciascun obbligato, perchè coi frutti, valutati nella misura di annui ducati 60, che per estaglio di fitto si sa rebbe dovuti corrispondere, il detto Pagano avesse pagato per loro conto il canone al Comune, ed avesse imputato il resto in escomputo del suo credito, prima per interessi a scalare all'8 per cento sulla somma dovuta, poi per la sorta capitale medesima.

Col novello istrumento del 5 marzo 1823 i suddetti obbligati procedettero coi figli ed eredi del
defunto loro creditore, Giacomo Gennaro, Antonio,
Raffaele e Luigi Pagano, a conteggio delle rispetti
ve ragioni di dare ed avere, e definitivamente le
liquidarono vendendo ai detti Pagano le quote che
avevano già date a godere al loro padre ed autore.
Con lo stesso atto altra quota di moggia due essi
fratelli Pagano acquistarono da altro assegnatario
estraneo al precedente contratto del 1816.

Raffaele Pagano da solo acquistò in seguito con altri istrumenti dei 21 novembre 1827 e 20 febbraio 1828 altri moggi due e quarti 6 di terreno che il venditore Tamburrino dichiarò essere state a lui assegnate nella ripartizione dello stesso demanio Crapolla, con istrumento 25 ottobre 1828 altre due quote provenienti dalla detta ripartizione che l'alienante Fante dichiarò cavere a sua volta acqui state dagli originari assegnatari in data 27 aprile 1823; e con altro istrumento, infine, dei 27 ottobre stesso anno 1928, un'altra zona, di moggi aver sani uno e passi 522, pari a moggi caprami due, di terreno in contrada Crapolla, soggetto a canone in favore del comune di Vico Pantano che gli alienati coniugi Catena-Ucciero dichiararono avere a loro volta acquistato dal defunto Felice Pagano, che figura tra i beneficiati della ripartizione del suddetto demanio.

Dalla documentazione del Rispo e dall'istrumen
to storico catastale edbito dai Bellofiore risulta
che terreni con la denominazione Crapolla intestati
originariamente nel catasto provvisorio ad eredi di
Luigi Pagano, a Raffaele Pagano o in testa a costui
pervenuti da precedenti intestazioni ai suddetti
Tamburrino e Catema vennero ripartiti tra i germani

Aureliana, Teresa ed Antonio Pagano nel 1856; che successivamente, attraverso varî passaggi si riunirono nel dominio dei germani Marcello e Rodrigo Mattei, e, poscia nel 1904, per effetto della divisione operata tra costui e la propria ava Maria Vittoria Pizzoli, nell'unico ed esclusivo dominio di esso Rodrigo Mattei, che è stato di essi espropriato.

Le incompitezze della documentazione non consentano precise deduzioni circa una esatta e comple ta identificazione dei terreni espropriati a Rodrigo Mattei ed aggiudicati ai Bellofiore con quelli acquistati dai fratelli Pagano fu Luigi e dal solo Raffaele mediante i suddetti istrumenti del 1823, 1827 e 1828. Quello che solo può ora con sicurezza ritenersi e che pare ammesso senza contestazione e innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, e dalle parti comparse innanzi a questa Commissariato, e che se non tutti, gran parte almeno dei terreni provenienti da quei remoti acquisti, facciano parte di quelli che hanno formato obbietto della recente ese cuzione. La differenza del moggio aversano, alla quale misura hanno riferimento le indicazioni catastali, dal moggio napoletano, al quale si riferisco no il sezionamento del demanio in quote ed i remoti

bero anzi spesso cura di rilevare, non consente di escludere neppure, per la minore estensione dei terreni espropriati rispetto a quella dei terreni che risultano acquistabili nel 1823, 1827 e 1828, la completa inclusione di questi ultimi in quelli.

Partendo da una tale premessa, ai fini della istanza proposta e del presente giudizio, devesi sol tanto indagare se i suddetti remoti acquisti possono ritenersi legali, salvo ogni adotta accurata istrut toria in sede amministrativa per l'esatta identificazione dei terreni che non si riconoscessero legal mente acquistati, e reintegrabili invece al demanio comunale, e salva del pari, nella detta sede, ogni indagine relativamente alla possibilità di legittimazione per conciliazione del possesso che riconoscesse abusivo.

diova appena notare che il vincolo di demaniali

tà, che si riconoscesse ancora gravante su tutto o

parte del fondo in questione, non incontrerebbe alcun

pregiudizio nel fatto di avere il Comune di Vico di

Pantano per tanti anni riscosso il canone dagli abu

sivi possessori e consentito anche, con l'approva
zione della Giunta Provinciale Amministrativa, nel

1920, alla sua affrancazione. Già si è avuta occasio

ne di rilevare innanzi l'inalienabilità dei diritti

di uso civico da parte dei Comuni.

Attesochè l'asserzione contenuta nel rogito, del 1823, che il decennio di divieto di alienazione delle quote, sia evidentemente frutto di equivoco e di confusione di provvedimenti relativi alla dicisione in massa con quella di suddivisione dell'esten sione accantonata a favore del Comune. L'approvazio ne Sovrana del 4 luglio 1812 in riferimento al rapporto dell'Intendente del 30 giugno precedente, pub blicato a pagina 214 del n. 36 del Supplemento, non riguardò che la prima. L'altra si iniziò con la nota 12 febbraio 1813 con la quale l'Intendente confe rì ai suoi incaricati l'incarico di procedere alle operazioni per la quotizzazione, e non fu completa e prfetta se non in data 7 ottobre successivo, quan do il Re approvò il progetto all'uopo inviato dallo Intendente a seguito delle operazioni di sezionamen to e di sorteggio compiute dai suoi incaricati. Il R. Decreto 27 dicembre 1811, che aveva attribuite agl'Intendenti le facoltà prima concedute agli stra ordinarî Commissarî ripartitori, aveva con l'art. 4, quanto alle suddivisioni fra i cittadini delle terre demaniali, richiamate in vigore ne prescrizioni del decreto 3 dicembre 1808, limitando il compito degl'Intendenti riguardo ad esse a dare avviso sulle ripartizioni proposte, e riservando a sé la loro ap provazione. L'atto di approvazione Sovrana è quindi dal 1812 in poi quello che perfeziona e rende esecutiva la quotizzazione; è da esso che induce assegnazione delle terre demaniali ai privati, è da esso che comincia a decorrere il termine del divieto e alienazione, comminato, prima che dalla legge organica del 1816 dall'art. 31 del già citato decreto del 3 dicembre 1808. Prima dell'approvazione Sovrana v'ha soltanto un progetto di approvazione.

Quando i fratelli Pagano procedettero all'acqui sto che forma obbietto dell'istrumento 5 marzo 1823 mancavano ancora oltre sette mesi pel compimento del decennio indicato nel suddetto disposto del decreto del 1808. Dal detto istrumento del resto non risulta nepperu la data del sorteggio e dell'immissione in possesso che si asseriscono avere avuto luogo da oltre dieci anni, mentre invece per certo pochi giorni soltanto dall'incarico impartito dall'Intendente a 12 febbraio 1813 non sarebbero potuto mai bastare al compimento delle operazioni della ripartizione. La sanzione della trasgressione è reintegrabilità al demanio delle quote abusivamente alie nate malgrado ogni decorso di tempo.

Soltanto il R. Decreto legge del 22 maggio

1924 n. 751, ha esteso a anche a tal caso il beneficio della legittimabilità del possesso per conciliazione, che prima era interdetto.

Sarebbe superfluo pertanto risalire ad indagare se lo stesso contratto anticretico concluso dai quotisti nel 1816 col padre dei Pagano implichi non trasgressione del disposto dell'art. 31 del ætto de creto, del 1808, in riferimento allo spirito che lo dettò, se non alla legge che vieta unicamente le vendite e le concessioni d'ipoteca.

Quanto agli ulteriori acquisti fatti nel 1827
e nel 1828 dal solo Raffaele Pagano, non basta soffermarsi a tali date, posteriori al 7 ottobre 1823
per escludere ogni illegalità. Occorre risalire ad
indagare quando e come le quote acquistate da Raffaele Pagano fossero state a loro volta acquistate
da coloro che gliele alienarono. I dubbi, cui a tal
riguardo potrebbero dar luogo il rilievo che da Giu
seppe Tamburrino con i due atti del 27 e del febbraio
1928 furono venduti in complesso più dei due moggi
napolitani dei quali la quota assegnatagli nel 1813
sarebbe dovuta costare sono troppi vaghi per consen
tire di perseguire ancora come terra demaniale la
tenua eccedenza di estensione della quale non risul
ta chiaro in qual modo il Tamburrino medesimo si

trovasse in possesso. Similmente non v'ha alcun in dizio per ritenere che il Catena avesse acquistata in tempo ancora di divieto la quota dell'assegnatario Felice Pagano. Ma abusivo deve dirsi il possesso da parte del Forte, delle due quote alienate a Raffaele Pagano con l'atto per notar Costerino del 25 ottobre 1828 dappoiche dalle enunciative dell'atto medesimo si apprende che esso Forte le aveva a sua volta acquistate dagli originari assegnatari anteriormente al 7 ottobre 1823. L'illegalità e la nullità del primitivo acquisto dagli assegnatari si ripercuote sulle successive trasmissioni delle quote, e fa si che il possesso di esse debba considerarsi presso chiunque ed irreparabilmente abusivo.

Attesochè si ravvisa giusto dichiarare compensate le spese del presente giudizio; perchè gli attori veggono rigettata la loro istanza, il Comune si è astenuto addirittura dal concludere e non ha so stenuto che spese addirittura irrilevanti, ed i Bellofiore più convenientemente si sarebbero comportati astenendosi dal comparire specialmente ove si consideri che essi si son limitati a intieramente rimettersi alla giustizia del Commissario.

Per questi motivi

Il Commissario, in contumacia della Manna, del

Buonaiuto, del Rghi, del Ventrella, del Lucarelli, del Merola, del Petrucciani e dello Stecchetti, e sul le conclusioni rese dai soli Rispo e Bellofiore, fra le altre parti comparse, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta la domanda proposta dai suddetti contumaci, dal Rispo e dal Nappo contro i Bellofiore ed il Comune di Vico di Pantano, e dichiara che del feondo Crapolla in Vico di Panta no, aggiudicato ai fratelli Bellofiore in virtù del la sentenza 29 aprile 1924 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel giudizio di espropriazione promosso da Clementina Manna contro Rodrigo Mattei, è rein tegrabile al demanio di detto Comune la parte rispon dente agli acquisti fatti dai germani Giacomo, Genna ro, Antonio, Raffaæle e Luigi Pagano mediante l'istru mento per notar Filippo Fabozzi di Trentola in data 5 marzo 1823 ed a quello fatto dal solo Raffaele Pa gano mediante l'istrumento per notar Giuseppe Cateri no in data 25 ottobre 1828, salva eventuale legitti mazione in possesso.

Riserva in linea amministrativa ogni opportuna istruttoria ed ogni provvedimento per far luogo alla reintegra anzidetta, o alla eventuale legittimazione in possesso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del

presente giudizio.

Ordina che la notifica della presente ai contu maci nel domicilio da essi eletto si esegua dallo ufficiale giudiziario anziano della Pretura del man damento S. Giuseppe di questa Città.

Così decisa in Napoli nella sede del Commissariato vico Monteleone n. 5 il 26 ottobre 1926. IL COMMISSARIO f.to Carlo Pinto.

IL SEGRETARIO f. to Siciliani.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 30 otto bre 1926. Il Segretario del Commissariato con le funzioni di Cancelliere f.to Siciliani.

La presente copia conforme all'originale esistente presso l'Archivio del Commissariato per la
liquidazione degli Usi Civici in Napoli, si rilascia
in carta semplice per uso di voltura a richiesta
del Di

Napoli, 4 ottobre 1957

IL SEGRETARIO